



# COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 Reg. DEL 16 NOVEMBRE 2023

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. a) DEL D.LGS. N. 267/2000 (T.U.EE.LL.), IN ADEMPIMENTO ALLA SENTENZA N. 2626/2022 ED A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO INTRAPRESO DALLA RICORRENTE, PER REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE E RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.**

**- DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE RISORSE -**

L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno SEDICI del mese di NOVEMBRE, alle ore 18,00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di INIZIO, disciplinata dal comma 1 dall'articolo 30 della legge regionale 06.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa legge, in sessione Straordinaria [x], prevista dall'articolo 31 Legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI	P	A	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1. RUSSO Gaetano Aldo – PRES. C.C.	x		6. VICARIO Giuseppe	x	
2. BELLISSIMO Eleonora – V/PRES. C.C.	x		7. ZINGALES Leone	x	
3. CALCO' Davide		x	8. CARRABOTTA Concetta	x	
4. CORRAO Micol	x		9. SMIRIGLIA Cinzia		x
5. FABIO Salvatore	x		10. MICELI Antonino	x	

**ASSEGNATI: N. 10**

**IN CARICA: N. 10**

**PRESENTI: N. 8**

**ASSENTI: N. 2**

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del vigente Regolamento e dello Statuto comunale, il Dott. Russo Gaetano Aldo dichiara aperta la seduta ed assume la Presidenza.

- Assume le funzioni di Segretario della seduta il Segretario Comunale Dott. Gabriele Pino.
- Risultano presenti in aula il Sindaco, la Responsabile dell'Area Amministrativa Sig.ra Maria Galati e la Responsabile del Servizio Contenzioso Sig.ra Maria Lazzara.

La seduta è pubblica.

## **IL PRESIDENTE**

Procede a dare lettura della proposta.

Il Consigliere Miceli interviene per chiedere chiarimenti sul punto che vengono forniti dalla responsabile del Contenzioso e dal Presidente del Consiglio Comunale.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udito quanto sopra esposto il Presidente mette ai voti la proposta:

- Vista la proposta sopra riportata corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti su n. 10 assegnati ed in carica:

- Voti favorevoli: **n. 6**;
- Contrari: **n. 0**;
- Astenuti: **n. 2** ( Carrabotta, Miceli)

## **D E L I B E R A**

Di **APPROVARE** la proposta di cui in premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, fa parte integrante del presente provvedimento.

Il Presidente, a questo punto, invita il Civico Consesso a votare sull'immediata esecutività della presente deliberazione;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano da N. 8 consiglieri presenti e votanti su n.10 assegnati ed in carica:

- Voti favorevoli: **n. 6**;
- Contrari: **n. 0**;
- Astenuti: **n. 2** (Carrabotta, Miceli)

## **D E L I B E R A**

**DI DICHIARARE** la deliberazione immediatamente esecutiva.



# COMUNE DI LONGI

*Città Metropolitana di Messina*

## AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

*Servizio Contenzioso*

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA  
N° 52/2023

Del 06 ottobre 2023

PROPOSTA REGISTRO  
GENERALE N° 81/2023

Del 30.10.2023

**OGGETTO:** Riconoscimento debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.EE.LL.), in adempimento alla sentenza n. 2626/2022 ed a conclusione del procedimento intrapreso dalla ricorrente, per refusione delle spese di lite e rimborso del contributo unificato.

- **DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE RISORSE** -

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23.12.2000 N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. n.267/2000 e SS.MM.II.

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA esprime: PARERE FAVOREVOLE.

Longi li, 06 ottobre 2023

LA RESPONSABILE  
DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA  
(Rag. Gabriella PIDALA)



Segue



## IL SINDACO

### PREMESSO:

- **Che** con nota del **09 aprile 2021**, acquisita in data **12 aprile 2021** al **n.2664** del protocollo generale dell'Ente, l'Avv. MARCHESE Giovanni, in nome e per conto della ricorrente, ha contestato e proposto opposizione avverso la delibera di G.C. n. 45 del 24.03.2021 in quanto la sua assistita è proprietaria di un immobile con adiacente corte, confinante con la corte di proprietà del Sig. *Omissis*, ai quali si accede dalla traversa di via Libertà denominata via Trappeto;
- **che** con la suddetta deliberazione **n.45/2021** è stato proposto di formalizzare la sdemanializzazione della strada denominata via Trappeto e di approvare la relazione di stima predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, inserendo l'atto di vendita nel programma triennale delle alienazioni da approvare in seno al Consiglio Comunale;
- **che** con nota del **10 aprile 2021**, acquisita in data **12 aprile 2021** al **n.2665** del protocollo generale dell'Ente, l'Avv. MARCHESE, in nome e per conto della sua assistita, ha provveduto ad inoltrare la contestazione di cui sopra anche al Responsabile dell'Area Tecnica;
- **che** con atto datato **25 maggio 2021**, acquisito in data **26 maggio 2021** al **n.3922** del protocollo generale dell'Ente, l'Avv. MARCHESE in virtù del mandato conferito dalla sua assistita, ha presentato, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione di Catania, ricorso per l'annullamento previa sospensione della deliberazione di G.C. n.45/2021 e della delibera di G.C. n.51/2021;
- **che** con nota del **09 giugno 2021**, acquisita in **pari data** al **n.4181** del protocollo generale dell'Ente, l'Avv. MARCHESE, ha comunicato che *a seguito del sopralluogo effettuato in data 14.06.2026 dal Responsabile pro/tempore dell'Area Tecnica con l'assistenza dell'Agente di Polizia Municipale Omissis, è stata rilevata e contestata l'occupazione illegittima di una porzione della strada comunale di Via Trappeto da parte del Sig. Omissis, con modifica dello stato dei luoghi e collocazione di un cancello automatico sulla strada pubblica. Nel verbale all'uopo redatto il Sig. Omissis nell'ammettere l'occupazione della strada comunale ha dichiarato che avrebbe provveduto a rimuovere il cancello ricollocandolo a monte all'interno della sua proprietà. Con la medesima nota l'Avv. MARCHESE ha rilevato non solo che il Sig. Omissis non aveva ancora ottemperato a quanto obbligatosi con il Comune ma che anche il Comune, a sua volta, non si era attivato a tutela del bene pubblico;*
- **che** con atto datato **28 ottobre 2021**, acquisito in data **29 ottobre 2021** al **n.8342** del protocollo generale dell'Ente, l'Avv. MARCHESE in virtù del mandato conferito dalla ricorrente ha presentato, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione di Catania, ricorso per motivi aggiunti nel ricorso n.919/2021 R.G. per l'annullamento:
  - ✓ della deliberazione di C.C. n.16/2021, con la quale, tra l'altro, è stata approvata l'alienazione del terreno;
  - ✓ dell'elenco dei beni da alienare, allegato alla predetta delibera di C.C., in quella parte ove risulta iscritto il bene in questione;
  - ✓ dell'iscrizione del bene nel predetto elenco;
  - ✓ dell'atto di avviso del 05.08.2021 di convocazione della sessione ordinaria del Consiglio Comunale dell'11.08.2021;
  - ✓ di tutti gli altri atti presupposti connessi e conseguenti;
- **che** con nota del **30 novembre 2021**, acquisita in data **03 dicembre 2021** al **n.9349** del protocollo generale dell'Ente, la ricorrente ha richiesto copia della nota prot. n.8532 del 05.11.2021, trasmessa al geom. Sidoti, il quale, su delega del Sig. *Omissis*, aveva avanzato richiesta di accesso agli atti riguardanti l'immobile di sua proprietà. Con la medesima nota ha chiesto chiarimenti in merito a talune procedure ed i nominativi dei Responsabili di procedimento;
- **che** con ordinanza **n.717/2021**, acquisita in data **03 dicembre 2021** al **n.9363** del protocollo generale dell'Ente, il Giudice pronunciandosi sul ricorso n.919/2021, integrato da motivi aggiunti, ha disposto, tra l'altro, di sospendere il provvedimento impugnato, ovvero la delibera di G.C. n.45 del 24.03.2021, sino all'esito del giudizio di merito;

- **che** con nota del **30 novembre 2021** ed acquisita in data **07 dicembre 2021** al **n.9469** del protocollo generale dell'Ente, la ricorrente ha diffidato l'Ente ad adempiere alle sue richieste di accesso agli atti;
- **che** con nota del **29 dicembre 2021**, acquisita in data **30 dicembre 2021** al **n.10155** del protocollo generale dell'Ente, l'Avv. MARCHESE ha richiesto al Responsabile dell'Area Tecnica ed al Responsabile del Servizio, firmatari della nota prot. n.9670 del 15.12.2021, di volere dare seguito alle sue richieste in quanto perdurando l'inadempimento avrebbe proceduto a tutelare i diritti e le ragioni della sua assistita in tutte le competenti sedi giudiziarie, in considerazione del fatto che le omissioni hanno cagionato danni alla sua assistita essendo stata costretta, peraltro, ad avviare contenziosi;
- **che** con avviso datato **24 febbraio 2022** ed acquisito in data **28 febbraio 2022** al **n.1277** del protocollo generale dell'Ente, è stata data comunicazione che la sentenza n.547/2022 era stata pubblicata in data 24 febbraio 2022 ed era stata, inoltre, fissata udienza pubblica per il 13 luglio 2022. Con la stessa nota è stata trasmessa copia della sentenza n.547/2022 per l'esecuzione;
- **che** con sentenza non definitiva **n.547/2022** il Giudice del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha statuito di:
  1. accogliere il ricorso principale annullando la delibera di G.C. n.45 del 24.03.2021;
  2. in relazione al ricorso per motivi aggiunti ha accolto la domanda di accesso ex art. 116, secondo comma e per gli effetti ha ordinato al Comune di Longi la ostensione degli atti richiesti dalla ricorrente con istanza del 15.09.2021 entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza;
- **che** con ordinanza **n.08 del 15 marzo 2022**, acquisita in data **28 febbraio 2022** al **n.1281** del protocollo generale dell'Ente, il Responsabile dell'Area Tecnica ha ordinato ai coniugi *Omissis* di demolire le opere realizzate abusivamente senza le prescritte autorizzazioni, come rilevate dalla Polizia Municipale e dall'Ufficio Tecnico Comunale entro 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza, con riserva di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dal T.U. edilizia in caso di mancato adempimento;
- **che** con nota **prot. n.1746 del 17 marzo 2022**, il Responsabile pro/tempore dell'Area Tecnica ha dato disposizioni al dipendente *Omissis* di trasmettere, alla ricorrente, la documentazione richiesta con nota del 15.09.2021, entro e non oltre il 22 marzo 2022;
- **che** con nota **prot. n. 1791 del 18 marzo 2022**, in ottemperanza a quanto statuito con la sentenza n.547/2022 ed alla disposizione prot. n.1746/2022 a firma del Responsabile pro/tempore dell'Area Tecnica, è stata inoltrata alla ricorrente e, per essa, all'Avv. MARCHESE la documentazione richiesta con nota del 15.09.2021;
- **che** con atto datato **06 aprile 2022**, acquisito in data **14 aprile 2022** al **n.2379** del protocollo generale dell'Ente, l'Avv. RIOLO Emidio, in nome e per conto del suo assistito Sig. *Omissis* ha dichiarato di fare riserva facoltativa di appello ex art.103 del Codice del processo amministrativo per l'annullamento della sentenza non definitiva n.547/2022 nell'ambito del giudizio n.919/2021 promosso dalla ricorrente contro il Comune di Longi nonché nei confronti dei controinteressati Sig.ri *Omissis*;
- **che** con atto datato **06 giugno 2022**, acquisito in **pari data** al **n.5827** del protocollo generale dell'Ente, l'Avv. MARCHESE in virtù del mandato conferitoGli dalla sua assistita ha presentato, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione di Catania, il secondo ricorso per motivi aggiunti nel ricorso n.919/2021 R.G. per l'annullamento:
  - ✓ della deliberazione di G.C. n.54/2022 avente ad oggetto “*Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili comunali per l'anno 2022, ai sensi dell'art.58 del D.L. n.112/08 convertito con modificazioni dalla Legge n.133/2008*”, nella parte in cui è stata approvata l'alienabilità del terreno;
  - ✓ dell'elenco dei beni da alienare, allegato alla predetta delibera di G.C., in quella parte ove risulta iscritto il bene in questione;
  - ✓ dell'iscrizione del bene nel predetto elenco;
  - ✓ di tutti gli altri atti presupposti connessi e conseguenti;

- **che** con sentenza **n.2626/2022**, acquisita in data **07 ottobre 2022** al **n.8882** del protocollo generale dell'Ente, il Giudice del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha statuito di:
  - ✓ accogliere tanto il primo ricorso per motivi aggiunti, quanto il secondo ricorso per motivi aggiunti, e per gli effetti ha annullato tanto la delibera di C.C. n.16/2021 quanto la delibera di G.C. n.54/2022;
  - ✓ condannare il Comune intimato alla refusione delle spese di lite nei confronti della ricorrente, che ha liquidato in Euro 4.000,00, più accessori come per legge;
- **che** con nota **prot. n.199** dell'**11 gennaio 2023**, è stata trasmessa, al Responsabile dell'Area Tecnica, copia della sentenza n.2626/2022. Con la medesima nota sono state richieste le opportune direttive sul proseguo del procedimento, al fine di potere tutelare, al meglio, gli interessi dell'Ente;
- **che** con nota del **18 gennaio 2023**, acquisita in data **19 gennaio 2023** al **n.511** del protocollo generale dell'Ente, l'Avv. MARCHESE faceva rilevare che i Sigg.ri *Omissis* risultavano ancora essere inadempienti a quanto disposto con l'ordinanza n.08/2022 ovvero il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione dell'attuale muretto con accessori ivi collocati e posizionamento dove si trovava originariamente lungo il confine con la proprietà della ricorrente. Nel caso di persistente inadempimento, veniva intimato all'Ente di provvedere;
- **che** con nota del **18 gennaio 2023**, acquisita in data **19 gennaio 2023** al **n.512** del protocollo generale dell'Ente, l'Avv. MARCHESE, in nome e per conto della sua assistita, ha richiesto il pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge oltre al rimborso delle spese relative al contributo unificato pari ad € 1.950,00 e, quindi, per complessivi € **7.786,48**, allegando specifica spese;
- **che** con nota **prot. n.1318** del **17 febbraio 2023** in riscontro alla nota prot. n.512/2023 è stato comunicato all'Avv. MARCHESE che questo Ente intendeva adempiere a quanto disposto nella sentenza n.2626/2022 nei tempi consentiti dalla vigente legislazione contabile e, comunque, solo a seguito dell'approvazione del Bilancio – anno 2023 da parte del Consiglio Comunale, in quanto trattasi di pagamento da effettuare mediante Riconoscimento del debito fuori bilancio precisando che l'Ente avrebbe provveduto esclusivamente alla corresponsione della somma di € 4.000,00 oltre accessori come per legge non essendoci in essa, alcun riferimento alle spese esenti ex art.15 richiesti;
- **che** con nota del **18 febbraio 2023**, acquisita in data **21 febbraio 2023** al **n.1350** del protocollo generale dell'Ente, l'Avv. MARCHESE in riscontro a nostra nota prot. n.1318/2023 ha puntualizzato che, a parte le spese già riconosciute con la suddetta nota, l'Ente è tenuto al pagamento anche delle spese dei contributi unificati, a prescindere se ciò sia riportato o meno in sentenza. Con la medesima nota ha, altresì, comunicato che decorsi invano 10 giorni dal ricevimento della stessa avrebbe avviato il giudizio di esecuzione del giudicato;
- **che** con nota **prot. n.1660** del **03 marzo 2023**, nel riscontrare la nota prot. n.1350/2023 oltre a ribadire la volontà di voler adempiere a quanto disposto nella sentenza n.2626/2022 nei tempi consentiti dalla vigente legislazione contabile e, comunque, solo a seguito dell'approvazione del Bilancio – anno 2023 da parte del Consiglio Comunale, in quanto trattasi di pagamento da effettuare mediante Riconoscimento del debito fuori bilancio ha fatto presente come in costanza di esercizio provvisorio, la giurisprudenza contabile ha evidenziato l'impossibilità di potere procedere al Riconoscimento del debito fuori bilancio. Per quanto concerne la richiesta di rimborso del contributo unificato, invece, l'Ente avrebbe proceduto in conformità a quanto prescritto da disposizioni legislative e/o orientamenti giurisprudenziali.

#### **CONSIDERATO:**

- **che** l'art.11, comma 1, della Circolare n.21, emanata dal Ministero dell'Interno, in data 20 settembre 1993 definisce, tra l'altro, il debito fuori bilancio "*un obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'Ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari*";

- **che** l'art.11, comma 2, della medesima circolare n.21/1993 definisce i requisiti generali che il debito deve avere ai fini del riconoscimento ovvero:
  - ✓ certezza cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
  - ✓ liquidità, nel senso che dev'essere individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
  - ✓ esigibilità, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;
- **che** l'art 194 del TUEL individua tra i debiti fuori bilancio quelli derivanti da "*sentenze esecutive*"; espressione con cui, secondo la giurisprudenza, sono da intendere "*tutti i provvedimenti giudiziari idonei a costituire un titolo esecutivo e ad instaurare un processo di esecuzione (...)*" (Corte dei conti, Sez. Controllo Liguria, Delib. 73/2018/PAR);
- **che** l'art. 474, comma 1, c.p.c. dispone, infatti, che l'esecuzione forzata può avere luogo in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile;
- **che** la fattispecie sopra descritta rientra, pertanto, nella previsione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 194 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267, in quanto derivante dall'esecuzione della sentenza n. 2626/2022 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sezione Terza), per cui qualificante in debito fuori bilancio;

**FATTO PRESENTE** che il debito che s'intende riconoscere possiede i requisiti richiesti dalla circolare n.21/1993, emanata dal Ministero dell'Interno, ovvero:

- certezza in quanto derivante da sentenza;
- liquidità in quanto è chiaramente individuato il soggetto creditore, il debito è definito nel suo ammontare e l'importo è stato determinato dal Giudice;
- esigibilità, poichè il pagamento non è dilazionato da termine o subordinato a condizione;

**CONSIDERATO**, altresì, che per quanto concerne la richiesta di rimborso del contributo unificato è da precisare:

- **che** l'art. 13, comma 6 bis del D.P.R. n.115 del 30 maggio 2002 così come modificato dall'art.1, comma 17, della Legge n.228/2012 recita che "*l'onere relativo al pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio*";
- **che** la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.2691/2016 ha fissato il principio secondo il quale "*il contributo unificato costituisce un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, anche in caso di mancata menzione da parte del Giudice in quanto la statuizione include l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato*";
- **che** anche la Corte di Cassazione, Sez. I con la sentenza n.18529 del 10/07/2019 in tema di spese processuali ha fissato il principio secondo il quale "*qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione*";

**RICHIAMATI**, inoltre:

- l'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 secondo il quale "*I provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs.vo del 30 marzo 2001, n.165 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti*";
- l'art.31, comma 3 della Legge 08 giugno 1990, n.142, recepita in Sicilia con l'art.1, comma 1, lett. e) della L.R. 11 dicembre 1991, n.48;

- la Legge 7 dicembre 2012, n.213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, che ha inciso in modo significativo sulla disciplina relativa all'organo di revisione degli Enti Locali, individuando tra i nuovi compiti dell'organo di revisione il parere sui debiti fuori bilancio e sulle transazioni;
- l'art.30 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con atto deliberativo n.15 del 13 agosto 2014 e modificato con atto deliberativo n.165 del 31 ottobre 2017, rubricato "Responsabilità personale", il quale testualmente recita "*Il Consigliere è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio*".

#### **TENUTO CONTO:**

- **che** onde evitare ulteriori danni per l'Ente ed al fine di evitare l'esecuzione del giudicato, prospettata dal legale di controparte, occorre procedere alla liquidazione delle somme dovute alla ricorrente nella vertenza oggetto del presente atto, mediante riconoscimento del debito fuori bilancio;
- **che** è necessario riconoscere il debito fuori bilancio per il complessivo importo di € 7.786,48 così ripartito:
  - ✓ quanto ad € 5.836,48 per refusione delle spese di lite, comprensive di accessori come per legge;
  - ✓ quanto ad € 1.950,00 per rimborso contributo unificato.

**VISTA** la recente giurisprudenza in materia che, con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ha posto particolare attenzione sull'imprescindibile attività valutativa da parte dell'organo consiliare, che non ammette interposizioni, neppure in via d'urgenza, da parte di altri organi;

#### **RILEVATO**, in particolare:

- **che** le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno chiarito che, anche se il debito viene ad esistenza al di fuori ed indipendentemente dalle ordinarie procedure che disciplinano la formazione della volontà dell'Ente, l'organo consiliare nella sua veste di supremo organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, svolge un fondamentale ed insurrogabile ruolo attraverso la deliberazione di riconoscimento con la quale:
  - accerta la sussumibilità del debito all'interno di una delle fattispecie normativamente tipizzate;
  - riconduce l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente;
  - individua le risorse per farvi fronte;
  - accerta le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità;
- **che** una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.194 del TUEL, il riconoscimento della legittimità costituisce atto dovuto e vincolato da espletare senza indugio, al fine di evitare indebito aggravio di spesa per maturazione di oneri accessori (interessi moratori, spese legali .....);

**RITENUTO**, quindi, che l'organo competente al riconoscimento della legittimità del debito è il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42 del D. Lgs.vo n.267/2000, anche ai fini di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

#### **VISTI:**

- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- la deliberazione **n.17**, approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del **10.08.2023**, resa immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il "*Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 (Art.170, comma 1, D. Lgs. n.267/2000)*";
- la deliberazione **n.18**, approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del **10.08.2023**, resa immediatamente esecutiva, con la quale si è proceduto alla "*Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (Art.151, D. Lgs. n.267/2000 e art.10, D. Lgs. n.118/2011)*";

**RITENUTO**, infine, opportuno dare corso a quanto sopra menzionato e, nel contempo, demandare alla Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria tutti gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza e tutti gli atti necessari per l'attivazione di quanto sopra evidenziato, così come previsto dalle vigenti disposizioni che regolano la materia, al fine di evitare l'aggravio di spese di esecuzione ed interessi successivi in danno a questo Ente;

Per i motivi sopra descritti,

### PROPONE

1. **Di prendere atto** della superiore narrativa che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.
2. **Di riconoscere**, pertanto, la legittimità del debito fuori bilancio, in favore della ricorrente nella vertenza oggetto del presente atto, a saldo di ogni pretesa ed a completa evasione della sentenza **n.2626/2022**, per il complessivo importo di **€ 7.786,48** così ripartito:
  - quanto ad **€ 5.836,48** per refusione delle spese di lite, comprensive di accessori come per legge;
  - quanto ad **€ 1.950,00** per rimborso contributo unificato.
3. **Di prendere atto**, inoltre, che la spesa sopra descritta rientra nella previsione di cui all'articolo 194, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
4. **Di procedere** alla prenotazione della complessiva spesa di spesa di **€ 7.786,48** che, così come attestato dalla Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, troverà imputazione sull'apposito capitolo del Bilancio Comunale - Esercizio Finanziario 2023.
5. **Di dare atto**, che in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n.33/2013 recante Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione dei dati oggetto del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*" – sottosezione di primo livello "*Provvedimenti*" – sottosezione di secondo livello "*Provvedimenti organi indirizzo politico*".
6. **Di dare mandato** alla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ed al Segretario Comunale per l'invio del presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo, ai sensi dell'articolo 23, comma 5°, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria relativa all'anno 2003).
7. **Di demandare** alla Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria, tutti gli adempimenti ed atti consequenziali necessari a pervenire alla liquidazione di quanto dovuto alla ricorrente in esecuzione ed a completa evasione della sentenza **n.2626/2022**.
8. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito, al fine di non gravare questo Ente di ulteriori interessi legali.

LA RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO CONTENZIOSO

Maria Lazzara

*Maria Lazzara*



IL PROPONENTE  
DAL SINDACO  
Geom. Antonino Fabio

*Antonino Fabio*

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA  
Longi 06/10/2023



LA RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Rag. Gabriella Pidalà)

G. Pidalà

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 06/10/2023



LA RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Rag. Gabriella Pidalà)

G. Pidalà

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2023.

Capitolo n. <u>101203092</u>	Voce: " _____ "
<input checked="" type="checkbox"/> Competenza l_ l Residui _____	Impegno n° <u>623/2023</u>   per € <u>7.786,48</u>



LA RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Rag. Gabriella Pidalà)

G. Pidalà

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

CONSIGLIO COMUNALE N. 25

DEL 16.11.2023 - ALLE ORE 18,00 ALLE ORE 18,41



**COMUNE DI LONGI**  
Via Roma 2  
98070 LONGI (ME)  
0941485040 – 0941485089  
protocollo@comunelongi.it  
protocollo@pec.comunelongi.it  
<http://www.comunelongi.me.it/>

## DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



Comune di Longi C\_E674 - - 1 - 2023-10-20 - 0008164

### **LONGI**

Codice Amministrazione: **Comune di Longi C\_E674**

Numero di Protocollo: **0008164**

Data del Protocollo: **venerdì 20 ottobre 2023**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: PARERI REVISORE - RICONOSCIMENTO DEBITO  
FUORI BILANCIO**

Note:

### **MITTENTE:**

REVISORE BATTAGLIA SALVATORE



# COMUNE DI LONGI

## Città Metropolitana di Messina

Verbale n.69 del 19/10/2023

**Oggetto: Parere dell'organo di revisione sulla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale N.52/2023 del Registro Area Economico Finanziaria del 06/10/2023 in materia di riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett.a del D.Lgs 267/2000 , per inadempimento alla sentenza n.2626/2022 ed a conclusione del procedimento intrapreso dalla ricorrente, per refusione delle spese di lite e rimborso del contributo unificato.**

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale registro area economico finanziaria n.52/2023;

### **PREMESSO**

che il Consiglio Comunale con deliberazione n.17 del 10/08/2023 ha approvato il DUP relativo al periodo 2023/2025 e con deliberazione n.18 del 10/08/2023 ha approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

che l'art.191 comma 1 D.Lgs 267/2000 stabilisce le modalità di effettuazione delle spese, condizionandole alla sussistenza dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.153 comma 5:

### **VISTO**

- a) L'art.194 del D.Lgs 267/200 che prevede che gli Enti locali con deliberazione consiliare di cui all'art.193 del TUEL comma 2 o con diversa periodicità stabilita dal regolamento di contabilità riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
- 1) Sentenze esecutive;
  - 2) Coperture di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto;
  - 3) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici;
  - 4) Acquisizioni di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1-2 e 3 dell'art.191 del TUEL nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento dell'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

## VISTO

L'art.239 del D.Lgs 267/2000 comma 1 lettera b n.6 il quale prevede il parere dell'organo di revisione su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

## RILEVATO

**Che** nota del 09/04/2021, acquisita in data 12/04/2021 al n.2664 del protocollo generale dell'Ente Comunale l'Avv Marchese Giovanni , in nome e per conto della ricorrente signora Maria Concetta Russo, ha contestato e proposto opposizione avverso la Delibera di G.C. n.45 del 24/03/2021 in quanto la sua assistita è proprietaria di un immobile con adiacente corte, confinante con la corte di proprietà del Signor "Omissis", ai quali si accede dalla traversa denominata via Trappeto;

**Che** con atto datato 25/05/2021, acquisito in data 26/05/2021 al n.3922 del protocollo generale dell'Ente Comunale, l'Avv. Marchese in virtù del mandato della sua assistita , ha presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione di Catania, ricorso per l'annullamento previa sospensione della Deliberazione di G.C. n.45/2021 e della Delibera 51/2021;

**Che** con atto datato 28/10/2021 acquisito in data 29/10/2021 al n n.8342 del protocollo generale dell'Ente l'Avv Marchese ha presentato al tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia –Sez di Catania ricorso per motivi aggiunti nel ricorso n.919/2021 R.G. per l'annullamento;

- 1) Della Deliberazione di C.C. 16/2021 , con la quale è stata approvata l'alienazione del terreno;
- 2) Dell'elenco dei beni, allegato alla predetta delibera di C.C., in quella parte ove risulta iscritto il bene in questione;
- 3) Dell'iscrizione del bene nel predetto elenco;
- 4) Dell'atto di avviso del 05/08/2021 di convocazione della sessione ordinaria del Consiglio Comunale del 11/08/2021;
- 5) Di tutti gli altri atti presupposti connessi e conseguenti.

**Che** con ordinanza n.717/2021, acquisita in data 03/12/2021 al n,9363 del protocollo generale dell'Ente Comunale, il Giudice pronunciandosi sul ricorso n.919/2021, integrato da motivi aggiunti, ha disposto di sospendere il provvedimento impugnato, ovvero la Delibera di G.C. n.45 del 24/3/2021 sino all'esito del giudizio di merito;

**Che** con Sentenza non definitiva la n.547/2022 pubblicata il 24/02/2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (sezione Terza), ha statuito di:

- 1) Accogliere il ricorso principale annullando la Delibera di G.C. n.45 del 24/03/2021;
- 2) In relazione al ricorso per motivi aggiunti ha accolto la domanda di accesso ex art.16 2<sup>a</sup> comma , c.p.a. con esso formulata e per gli effetti ha ordinato al Comune di Longi la ostensione degli atti richiesti dalla ricorrente con istanza del 15/09/2021 entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza:

Che con prot.n.1791 del 18/03/2022, in ottemperanza a quanto statuito dalla Sentenza ,547/2022è stata inoltrata alla ricorrente e, per essa , all' Avv. Marchese la documentazione richiesta con nota del 15/09/2021;

Che con atto datato 06/06/2022, acquisito in pari data al n.5827 del protocollo generale dell'Ente Comunale, l'avv. Marchese ha presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione di Catania un secondo ricorso per motivi aggiunti nel ricorso n.919/202 R.G. per l'annullamento:

- 1) Della Deliberazione di G.C. n.54 /2022 avente ad oggetto “ Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili comunali per l'anno 2022, ai sensi dell'art.18 del D.L n.112/08, convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008” nella parte in cui è stata approvata l'alienazione del terreno;
- 2) Dell'elenco dei beni da alienare, allegato alla predetta delibera di G.C. in quella parte ove risulta iscritto il bene in questione;
- 3) Dell'iscrizione del bene nel predetto elenco;
- 4) Di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti.

Che con sentenza n.2626/2022, acquisita in data 07/10/2022 n.8882 del protocollo generale dell'Ente Comunale, il Giudice del Tribunale Amministrativo regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania ( Terza Sezione) ha statuito;

- a) di accogliere il primo ricorso ed il secondo ricorso per motivi aggiunti, e per gli effetti , ha annullato la Delibera di C.C, n.16/2021 e la Delibera di G.C, 54/2022;
- b) di condannare il Comune di Longi alla refusione delle spese di lite nei confronti della ricorrente nella persona della Signora Russo Maria Concetta che ha liquidato in € 4.000,00 più accessori come per legge.

#### **PRESO ATTO**

Della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania ( Terza Sezione) n.2626/2022 in ordine al procedimento che condanna l'Ente al pagamento delle spese legali in favore dell'Avvocato di parte Avv. Marchese Giovanni per un importo complessivo di € 7.786,48 tra onorari spese generali e Contributo Cassa Forense, giusta comunicazione del 18/01/2023 acquisita dall'Ente il 19/01/2023 al n.512 del protocollo generale.

#### **CONSIDERATO**

che tale spesa rientra nelle varie disposizioni dettate dell'art.194 del TUEL al fine di riconoscere il debito fuori bilancio (sentenze esecutive) con la conseguente necessita di riconoscere anche la sua legittimità

#### **TENUTO CONTO**

Dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dalla responsabile dell'area economico finanziaria; e dall'attestazione di copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio 2023 rilasciata, anch'essa, dalla responsabile dell'area economico finanziaria;

**L'organo di revisione esprime parere favorevole**

Alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, di cui in oggetto, sul riconoscimento del debito fuori bilancio di € 7.786,48, per pagamento competenze professionali a favore del professionista incaricato.

**Si raccomanda** l'Ente di trasmettere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.23 comma 5 della Legge 289/2002 il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio alla competente sezione Enti Locali della Corte dei Conti.


Longi 19 Ottobre 2023

**L'ORGANO DI REVISIONE**

Rag. Salvatore Battaglia

*Firmato digitalmente*

Firmato digitalmente da:  
Salvatore Battaglia  
Data: 19/10/2023 18:23:19



Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano  
Micol CORRAO  
*Micol Corrao*

Il Presidente  
Dott. Gaetano ALAO RUSSO  
*Gaetano Russo*

Il Segretario Comunale  
Dott. Gabriele PINO  
*Gabriele Pino*

**PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO**

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio Comunale sarà pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a far data dal 21.11.2023

Longi, li 16.11.2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Gabriele PINO  
*Gabriele Pino*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, \_\_\_\_\_ Il Segretario Comunale Dott. Gabriele PINO \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, 16.11.2023 Il Segretario Comunale Dott. Gabriele PINO *Gabriele Pino*

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 – è stata pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, li \_\_\_\_\_

Il Resp.le delle Pubblicazioni

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Gabriele PINO

\_\_\_\_\_